



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.Leg.vo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il CCNL relativo al personale dell'area V della Dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.04.2006, con particolare riferimento agli artt. 19, 43;

VISTO l'art. 1 sexies della legge 31.03.2005, n. 43 nel quale viene disposto che, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, i posti vacanti di Dirigente scolastico sono conferiti con incarico di reggenza, fatta salva la conferma degli incarichi già conferiti;

VISTO il comma 13 dell'art. 5 dell'O.M. n. 40 del 23.03.2005 – tuttora vigente – con il quale sono stati chiariti i limiti temporali di vacanza delle dirigenze delle Istituzioni Scolastiche, tali da consentire l'attribuzione di reggenze;

VISTO il CCNL per l'area V della dirigenza scolastica sottoscritto il 15.07.2010;

VISTO il CCNL 08 luglio 2019 per il personale dell'Area Istruzione e Ricerca, con particolare riferimento all'art. 43;

VISTA la direttiva ministeriale n. 189 del 31 Marzo 2020, registrata alla Corte dei Conti il 09/04/2020 al n.713, che disciplina la conferma degli incarichi di presidenza per l'a.s. 2020/2021, in applicazione del citato art. 1 sexies del decreto legge n. 7/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 43/2005;

VISTA la nota di questo Ufficio n. 8946 del 24/07/2020 nella quale sono stati esplicitati i criteri per il conferimento delle reggenze ed è stata chiesta la disponibilità per il conferimento delle reggenze delle sedi sottodimensionate e per quelle residue dopo le immissioni in ruolo da concorso ex DDG 1259/2017;

VISTE le disponibilità comunicate dai dirigenti scolastici interessati;

ATTESA la necessità di garantire le funzioni dirigenziali a tutte le istituzioni scolastiche;

VISTO il proprio atto collettivo n. 195 del 27/08/2020 con il quale sono state rese note le reggenze affidate per l'a.s. 2020/2021 sulle istituzioni scolastiche vacanti e/o disponibili;

DECRETA

Art. 1 – (oggetto dell'incarico) Per quanto in premessa, al Dirigente scolastico Dott.ssa **GIUSTI Anna Maria** nata a LAMA DEI PELIGNI (CH) il 12/03/1954 - c.f. **GSTNMR54C52E424V** - in servizio presso I.I.S. "L. SAVOIA" - CHIETI (CH), secondo quanto previsto dall'art. 19 del CCNL dell'area V della dirigenza scolastica sottoscritto in data 11.04.2006, è conferito l'incarico di reggenza dell'istituzione scolastica: **CHIS01600D - I.I.S. "U. POMILIO" - CHIETI (CH)**.

Art. 2 – (obiettivi) Nello svolgimento dell'incarico di cui all'art. 1, la dott.ssa GIUSTI Anna Maria, nella sua autonomia funzionale, deve assicurare il funzionamento generale della predetta Istituzione Scolastica entro il sistema di istruzione e formazione organizzando l'attività scolastica secondo criteri di efficienza, efficacia e buon andamento dei servizi scolastici e formativi. In coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche il predetto dirigente scolastico promuove e sviluppa l'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, garantisce il pieno esercizio dei diritti costituzionali tutelati quali il diritto di apprendimento degli alunni, la libertà d'insegnamento dei docenti, la libertà di scelta educativa delle



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

famiglie; promuove, tenuto conto delle diverse esigenze degli alunni concretamente rilevate, tutte le iniziative e gli interventi utili a favorire il successo formativo degli stessi; cura il raccordo e l'interazione tra le componenti scolastiche; promuove la collaborazione tra risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio; interagisce con gli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275.

Il citato dirigente scolastico è tenuto inoltre a perseguire gli obiettivi propri dell'Istituzione scolastica a lui affidata, desunti dagli atti deliberativi del Consiglio d'istituto in ordine agli indirizzi generali per le attività della scuola e le scelte generali di gestione e amministrative, identificabili, su base annuale o pluriennale, in specifiche e ben individuali azioni dirigenziali.

Il predetto dirigente è tenuto ad assicurare altresì:

1 – la rigorosa osservanza della normativa riguardante la regolare costituzione delle classi e dell'organico del personale docente, educativo e A.T.A. nonché rapporti di collaborazione con gli Enti locali e corrette relazioni con le organizzazioni Sindacali;

2 – la corretta e puntuale applicazione delle direttive ministeriali e dell'Ufficio Scolastico Regionale – facendo salve le prerogative previste in materia di autonomia scolastica – della legge n. 104/1992 e delle relative norme di attuazione, in materia di integrazione di alunni portatori di handicap, adoperandosi in particolare per l'efficace e costante coinvolgimento dei consigli di classe e dei gruppi di studio e di lavoro – composti da insegnanti (anche curricolari, non solo di sostegno), operatori dei servizi, familiari, ecc. – ai quali l'art. 15, secondo comma, della stessa legge affida il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo;

3 – la coerenza della propria funzione e delle iniziative assunte nell'esercizio dell'autonomia con gli obiettivi strategici della Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, finalizzati alla costituzione su scala regionale di interlocuzioni, collaborazioni e raccordi con soggetti rappresentativi della realtà territoriale regionale e alla instaurazione di rapporti sistematici con le Università, la Regione, gli Enti locali, il mondo economico e produttivo, anche in funzione del rafforzamento delle interazioni tra il sistema dell'istruzione e il mondo della produzione e del lavoro.

Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001.

In coerenza con la normativa che determina gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi ed indirizzi di studi, nonché con le direttive dell'Amministrazione, potranno individuarsi ulteriori obiettivi, tenendo anche conto delle esigenze degli specifici contesti culturali, sociali ed economici del territorio.

Per il perseguimento dei predetti obiettivi il dirigente scolastico utilizzerà le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate alla istituzione scolastica cui è preposto, nonché ogni altra risorsa che riuscirà a reperire nel quadro di riferimento, locale, nazionale e internazionale.

Art. 3 – (durata dell'incarico) L'incarico avrà durata dal 1° settembre 2020 al 31 agosto 2021, fatti salvi i casi di revoca o risoluzione anticipata previsti dall'art. 27 del CCNL area V della dirigenza dell'11.04.2006, dall'art. 21 del D.Leg.vo n. 165/2001 e successive modificazioni e dalle altre disposizioni di legge e contrattuali.



Ministero dell' Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l' Abruzzo
Direzione Generale – Ufficio 1

Art. 4 – (trattamento economico) Il trattamento economico da corrispondere al dirigente scolastico dott.ssa GIUSTI Anna Maria, in relazione all'incarico conferito, è definito con contratto individuale di lavoro da stipularsi tra il medesimo e il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 del D. leg.vo n. 165 e successive modificazioni.

La spesa graverà sul Capitolo 2349 del bilancio del MIUR.

Il presente provvedimento è soggetto ai controlli di legge.

IL DIRETTORE GENERALE
Antonella Tozza

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*